

MILANO, 28 GIUGNO 2021

SPETTABILE
CLIENTELA

OGGETTO: Lavoratori fragili: assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021- Dal 1 luglio 2021, salvo proroghe dell'ultimo momento, per i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile, non sarà più possibile usufruire al trattamento economico del ricovero ospedaliero, per i giorni di assenza dal lavoro.

Il DL n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, all'art. 15, ha prorogato, fino al 30 giugno 2021, le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità, introdotte e poi rinnovate dalla precedente legislazione emergenziale.

Allo stato attuale non sono però pervenuti ulteriori differimenti per le suddette tutele, pertanto, salvo proroghe dell'ultimo momento, a partire dal prossimo 1° luglio, i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.

Per lavoratori fragili si intendono in particolare, quei lavoratori **dipendenti pubblici e privati** in possesso:

- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**,
- nonché del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** ([art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992](#)).

Ai **lavoratori c.d. fragili**, pertanto, è riconosciuta la possibilità di svolgere la **prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In caso di **impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile**, fino alla medesima data, agli stessi soggetti è riconosciuto il **diritto ad assentarsi dal lavoro** e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come **ricovero ospedaliero**, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché del medico curante, con diritto al relativo trattamento economico (**le giornate di assenza, equiparate al ricovero ospedaliero, non sono computabili ai fini del periodo di comportamento**).

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti, e porgiamo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani